API INDUSTRIA

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VERONA

Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 5 - 2016

Verona, 25 luglio 2016

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

ADERENTE CONFIMI

SOMMARIO

I testi integrali delle normative citate sono scaricabili sul sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI AMBIENTALI - Omissione pagamenti diritti iscrizione 3
RAEE – Nuovo regolamento ritiro "1 contro 0" 3
RIFIUTI - Cessazione qualifica rifiuto, circolare Ministeriale 4
RIFIUTI - Trattamento per smaltimento in discarica, documento ISPRA 5
SISTRI - Aggiornamento Sezione Documenti, 18 luglio 2016 5

NEWS SICUREZZA

FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA LAVORO – Nuovo Accordo Stato Regioni approvato il 7 luglio u.s. 6
INAIL – Pubblicazione sui DPI rischio caduta dall'alto 6
SICUREZZA LAVORO - Divieto fumo negli ambienti di lavoro 7
SICUREZZA LAVORO– Lavori sotto tensione, chiarimenti Ministero 7

NEWS AREA TECNICA

COSMETICI – Modifiche elenco filtri UV (biossido di titanio) 7
COSMETICI – Coloranti e conservanti in determinati prodotti 8
DIRETTIVA SEVESO - On-line risposte ministeriali 8
DISPOSITIVI MEDICI – Aggiornata la normativa marcatura CE 9
MANGIMI - Presenza del nichel, Racc. n. 2016/1110 9
PREVENZIONE INCENDI - Chiarimenti sul fascicolo tecnico 9
REACH CLP - VIII Adeguamento Tecnico al CLP Reg.(UE)2016/918 10
REACH - Aggiornata la Candidate List 10
REACH - Documento tecnico ECHA sulla voce 63 – par. 7-10 (Piombo) All. XVII 11
REACH - Fibre d'amianto (crisotilo) e sali di ammonio inorganici 12
ROHS 2 - Aggiornato l'allegato IV alla Direttiva RoHS 2 12
SOSTANZE PERICOLOSE - Formato comune comunicazione ex Reg. UE 649/2012 13

APPROFONDIMENTI

LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: VALUTAZIONE E GESTIONE ALLA LUCE DELLE NORME ISO 13

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI AMBIENTALI - Circolare su omissione pagamenti diritti iscrizione
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2121

Resa disponibile dal Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali la Circolare n° 652 del 1 luglio 2016; con tale provvedimento viene stabilito che l'efficacia dei provvedimenti di sospensione per l'anno 2016, per le imprese che abbiano omesso il versamento dei diritti di iscrizione, decorre dal 31 luglio 2016.

Si ricorda che il pagamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali deve essere effettuato entro il termine del 30 aprile di ogni anno; il mancato pagamento comporta la sospensione dell'iscrizione.

RAEE – Nuovo regolamento ritiro "1 contro 0", D.M. 121/2016
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2113

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.157 del 7 luglio 2016 il decreto del Ministero Ambiente 31 maggio 2016 n. 121 contenente il "*Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del D.lgs. 14 marzo 2014 n. 49.*"

Il decreto, in vigore dal 22 luglio p.v., disciplina le modalità semplificate per il ritiro gratuito, da parte dei distributori, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE) di piccolissime dimensioni, provenienti dai nuclei domestici e conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito AEE) di tipo equivalente (criterio di ritiro dell'uno contro zero).

In particolare definisce le procedure per il conferimento da parte degli utilizzatori finali dei RAEE di piccolissime dimensioni, così come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera f) del D.lgs. n. 49/2014:'RAEE di piccolissime dimensioni': i RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm.

Il presente decreto si applica nei confronti dei distributori (ex articolo 4, comma 1, lettera h) e lettera i) del D.lgs. n. 49/2014) nei seguenti casi:
a) distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq, obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.lgs. n. 49/2014, ad effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell'uno contro zero;
b) distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 mq che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell'uno contro zero;
c) distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.lgs. n. 49/2014 che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell'uno contro zero.

Il ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici diversi da quelli di piccolissime dimensioni restano disciplinati ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 49/201 e dal D.M. n. 65/2010. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i RAEE professionali, così come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera m) del D.lgs. n. 49/2014.

I distributori possono rifiutare il ritiro di un RAEE di piccolissime dimensioni nel caso in cui questo rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione o qualora il rifiuto in questione risulti in maniera evidente privo dei suoi componenti essenziali e se contenga rifiuti diversi dai RAEE. In tal caso il conferimento è effettuato ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del D.lgs. n. 49/2014.

Il nuovo provvedimento fornisce procedure per il ritiro gratuito, il luogo del ritiro, il deposito preliminare alla raccolta eseguito presso i distributori, il trasporto dei RAEE, i distributori che vendono a distanza.

In allegato contiene un modulo per l'annotazione dei RAEE dal luogo di ritiro al deposito preliminare e un modulo per il trasporto dei RAEE.

RIFIUTI - Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, Applicazione dell'art.184 ter del D.Lgs. 152/2006, Circolare Ministeriale prot. 10045/2016
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2114

Resa disponibile dal Ministero dell'Ambiente la Circolare prot. 10045 del 1° luglio 2016 in oggetto, indirizzata esclusivamente alle Regioni, con la quale il Ministero intende fornire alle Amministrazioni deputate al rilascio delle autorizzazioni per la corretta gestione del ciclo dei rifiuti gli opportuni chiarimenti al fine di uniformare l'azione amministrativa.

La Direzione Generale RIN del Dicastero fornisce il quadro di riferimento in materia di End of Waste richiamando l'articolo 184 ter del TUA che ricomprende nella fattispecie l'operazione di recupero e le condizioni specifiche che devono essere soddisfatte:

- Utilizzo come prassi comune;
- Sussistenza di un mercato *ad hoc*;
- Rispetto degli standard tecnici;
- Assenza di impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

Richiama la gerarchia delle Fonti in materia di definizione di criteri per l'End of Waste:
1. Regolamenti comunitari;
2. Decreti ministeriali (in assenza di disciplina di cui al punto 1); per il recupero agevolato restano al momento come riferimenti i criteri di cui al DM 5 febbraio 1998, DM 12 giugno 2002 n. 161 e DM 17 novembre 2005 n. 269; per il recupero NON agevolato invece si fa riferimento al punto seguente e quindi al sistema autorizzatorio regionale;
3. Provvedimenti regionali definiti in fase di autorizzazione ex articoli 208 (AUA per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (rinnovo autorizzazioni ad imprese in possesso di certificazione ambientale), 211 (autorizzazione impianti d ricerca e di sperimentazione), ed anche in fase di Autorizzazione Integrata Ambientale; tale produzione regolamentare regionale consente di dire che i criteri E.O.W. sono definibili anche caso per caso (in assenza di discipline di cui ai punti 1 e 2).

Ultimo aspetto della circolare ministeriale concerne il regime transitorio (pari a sei mesi) concesso alle imprese che gestiscono operazioni di recupero a cui si riferiscono NUOVI criteri.

Decorso il termine (a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni sopra citate) senza l'acquisizione del necessario adeguamento autorizzatorio le operazioni condotte nell'impianto non determinano la cessazione della qualifica di rifiuto.

Si precisa che per quanto riguarda la plastica non è stato emanato alcun Regolamento comunitario ed anzi la Commissione ha demandato agli Stati membri di provvedere ad una decretazione autonoma (attualmente allo studio).

RIFIUTI - Trattamento ai fini dello smaltimento in discarica, linee guida ISPRA
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2128

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale lo scorso 27 giugno ha presentato una prima versione di Linee guida sui criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48 della Legge 221/2015 (cd. collegato Ambientale).

Ricordiamo infatti che l'art. 48 ha aggiunto un capoverso in calce al comma 1 lett. b) dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2003 (decreto di recepimento della direttiva discariche del '99) che quindi dispone oggi che:
"1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento.

Tale disposizione non si applica:
a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. ((L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario ai predetti fini))".

SISTRI - Aggiornamento Sezione Documenti, 18 luglio 2016
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2116

Fonte www.sistri.it

Si informa che nella Sezione Manuali e Guide del sito ministeriale SISTRI sono stati pubblicati gli aggiornamenti di alcuni documenti.

Si evidenziano i seguenti:

- GUIDA RAPIDA PRODUTTORI (Ver. del 24 giugno 2016)
- GUIDA RAPIDA TRASPORTATORI (Ver. del 24 giugno 2016)
- GUIDA RAPIDA DESTINATARI (Ver. del 24 giugno 2016)
- GUIDA RAPIDA INTERMEDIARI (Ver. del 24 giugno 2016)
- CASO D'USO: MICRORACCOLTA (Ver. del 24 giugno 2016)
- CASO D'USO: GESTIONE RIFIUTI RESPINTI (Ver. del 24 giugno 2016)
- CASO D'USO: TRASPORTO INTERMODALE (Ver. del 24 giugno 2016)
- CASO D'USO: TRASPORTO TRANSFRONTALIERO (Ver. del 24 giugno 2016)

NEWS SICUREZZA

FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA LAVORO – Nuovo Accordo Stato Regioni approvato il 7 luglio u.s.
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2112

La Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio u.s. ha approvato l'Accordo tra Governo, Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano sulla durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n.81/2008.

Il nuovo Accordo non modifica solo la formazione obbligatoria (ex art. 32 del D.lgs. 81/08) per il Responsabile Servizio Prevenzione Protezione (RSPP) e l'Addetto Servizio Prevenzione Protezione (ASPP) quindi l'Accordo del 26 gennaio 2006, ma anche quella prevista per i vari soggetti con ruoli in materia di Sicurezza sul Lavoro nelle aziende.

Il nuovo Accordo nelle disposizioni finali prevede l'abrogazione degli Accordi del 26 gennaio 2006 e del 5 ottobre 2006.

Transitoriamente, per un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, i corsi per RSPP e ASPP possono ancora svolgersi secondo quanto previsto dall'accordo del 26 gennaio 2006.

Alleghiamo il verbale della seduta che riporta l'intesa sancita sull'accordo, in attesa della pubblicazione ufficiale del Testo -non ancora disponibile- sulla Gazzetta Ufficiale.

INAIL – Pubblicazione sui DPI rischio caduta dall'alto
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2115

Fonte www.inail.it

Il rischio di caduta dall'alto può essere eliminato e/o ridotto attraverso l'impiego di idonei DPI (dispositivi di protezione individuale) quando non sia possibile l'uso dei dispositivi di protezione collettiva.

I DPI contro le cadute dall'alto hanno la funzione di salvaguardare le persone attenuando gli effetti sul corpo umano di una possibile caduta.

L'elemento fondamentale che assolve a tale scopo è l'assorbitore, componente del sistema progettato per dissipare l'energia cinetica sviluppata durante la caduta.

La norma di prodotto UNI EN 355 fornisce le caratteristiche dimensionali e meccaniche che l'assorbitore deve possedere; in essa viene assunto che il peso del lavoratore è pari a 100 kg e non è previsto che possa variare.

Nel presente studio viene considerata la possibilità che il peso del lavoratore possa essere differente e, per comprendere come questa variazione possa influire sul comportamento dell'assorbitore, sono state effettuate delle prove sperimentali.

SICUREZZA LAVORO - Manuale pratico per il controllo del fumo di tabacco negli ambienti di lavoro
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2123

Fonte Ministero Salute e Regione Veneto

Si segnala una pubblicazione scaricabile dal sito della Regione Veneto recante un manuale pratico per il controllo del fumo di tabacco negli ambienti di lavoro titolato "Verso una azienda libera dal fumo"

Questo manuale si propone come valido supporto per il datore di lavoro che vuole essere in regola con le norme sul divieto del fumo e sulla sicurezza sul lavoro, ma desidera anche adoperarsi per migliorare il benessere e i rapporti fra i propri dipendenti. Si rivolge soprattutto a quelle aziende che finora non erano state coinvolte dalle leggi sul divieto del fumo (luoghi di lavoro privati) e che oggi si trovano ad affrontare le legittime richieste dei lavoratori non fumatori e le lamentele dei fumatori.

Il volume intende rappresentare, inoltre, un utile strumento di lavoro per gli operatori dei Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL. Gli stessi devono da un lato, svolgere l'attività di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e monitorare l'applicazione del divieto di fumo, e, dall'altro, devono essere in grado di proporre e favorire l'avvio di programmi di promozione della salute.

SICUREZZA LAVORO– Lavori sotto tensione, chiarimenti Ministero
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2122

Resa disponibile dal Ministero del Lavoro la circolare n. 38 del 7 luglio 2016 recnate la "*Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 82, comma 2), lettera c), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.* – Chiarimenti operativi in materia di rinnovo triennale dell'autorizzazione".

Il provvedimento contiene chiarimenti per il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate ex Dm 4 febbraio 2011, in merito all'esecuzione dei lavori sotto tensione e alla formazione del personale.

Per quanto riguarda il rinnovo dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, come indicato dal punto 1.31 dell'Allegato II del decreto 4 febbraio 2011, dopo il triennio di validità dell'autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza, al Ministero del Lavoro- Direzione generale tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali – Divisione III. Deve essere sottoscritta dal legale rappresentate dell'azienda e presentata sia in cartaceo che via Pec.

NEWS AREA TECNICA

COSMETICI – Regolamento UE 2016/1143, modifiche elenco filtri UV (biossido di titanio)
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2118

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 14 luglio 2016 n. 189 il Regolamento UE del 13 luglio 2016 n. 1143.

Con tale provvedimento, in vigore dal 3 agosto p.v., viene modificato l'elenco dei filtri UV che possono essere utilizzati nei prodotti cosmetici, nonché le indicazioni relative alla sostanza biossido di titanio; inoltre viene aggiunta la nuova sostanza biossido di titanio (nano) con l'indicazione delle caratteristiche qualitative e delle condizioni d'impiego.

COSMETICI – Aggiornamento normativa comunitaria sui coloranti e i conservanti in determinati prodotti
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2119

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 12 luglio 2016 n. 187 i seguenti Regolamenti UE:

- Regolamento n. 2016/1120 che modifica la normativa comunitaria che disciplina la produzione dei prodotti cosmetici per quanto riguarda l'elenco dei coloranti che possono essere contenuti in detti prodotti;
- Regolamento n. 2016/1121 che aggiorna l'elenco dei conservanti autorizzati in detti prodotti.

I suddetti provvedimenti entrano in vigore il 1° agosto p.v.

DIRETTIVA SEVESO - Rischio industriale, on-line risposte ai quesiti per l'applicazione del D.Lgs. 105/2015
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2109

Fonte Ministero Ambiente

Il Ministero dell'Ambiente pubblica sul proprio sito web le risposte ai quesiti presentati dai soggetti interessati in merito all'applicazione del decreto legislativo 105/2015, di recepimento della direttiva 2012/18/UE "Seveso III", elaborate e condivise nell'ambito delle prime riunioni del Coordinamento nazionale istituito dall'art. 11 del suddetto decreto legislativo, tenutesi il 19 gennaio e il 10 maggio 2016.

Il Coordinamento, composto da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e degli organi tecnici competenti, propone indirizzi, linee guida ed esamina temi e quesiti connessi all'applicazione della disciplina, per garantire l'attuazione omogenea e coordinata delle norme e prevenirne gli inadempimenti.

Gli esiti delle attività sono resi noti dal Ministero dell'Ambiente nella sezione apposita del sito web istituzionale.

In questa sezione sono pubblicate le risposte, condivise tra le autorità competenti e gli altri soggetti partecipanti al Coordinamento, ai quesiti relativi all'applicazione del D.lgs. 105 del 2015.

Risposte approvate nella riunione del 10 maggio 2016

- Quesito n. 1/2016: validità decreti direttoriali ex D.lgs. 334/99 relativi alla perimetrazione delle aree soggette ad effetto domino;
- Quesito n. 2/2016: in quali casi le condotte per il trasporto di sostanze pericolose sono da considerare come parte dello stabilimento e pertanto sottoposte alla disciplina ex D.lgs. 105/2015;
- Quesito n. 3/2016: applicazione della deroga all'invio della notifica prevista dall'art. 13, comma 3 del D.lgs. 105/2015;

- Quesito n. 4/2016: presentazione del Rapporto di Sicurezza o del suo aggiornamento ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 105/2015;
- Quesito n. 6/2016: applicazione della regola della sommatoria per l'Idrazina idrato;
- Quesito n. 8/2016: assoggettabilità alla disciplina di cui al D.lgs. 105/2015 delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi su terraferma;
- Quesito n. 9/2016: classificazione ex D.lgs. 105/2015 per oli lubrificanti e biodiesel.

DISPOSITIVI MEDICI – Aggiornata la normativa per la marcatura CE
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2124

L'articolo 3 della Legge 7 luglio 2016 n. 122 (Legge Europea) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 2016 n. 158 ha modificato la disciplina regolamenta la marcatura CE dei dispositivi medici e dei dispositivi medici impiantabili attivi.

In caso di modifiche apportate alla sostanza accessoria incorporata in un dispositivo e in particolare per quelle connesse al processo di fabbricazione, il fabbricante ha l'obbligo di comunicarle all'organismo notificato che dovrà consultare l'autorità per i medicinali competente, al fine di poter confermare il mantenimento della qualità e della sicurezza della sostanza accessoria.

Detta legge, in vigore dal 23 luglio p.v., prevede che nella valutazione l'autorità competente deve tener conto che le modifiche apportate non abbiano alcuna ripercussione negativa sul profilo rischi/benefici (nella precedente versione era previsto costi/benefici).

MANGIMI - Presenza del nichel, Raccomandazione n. 2016/1110
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2127

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L n. 183 dell'8 luglio 2016 la Raccomandazione del 28 giugno 2016 n. 1110.

Con tale provvedimento vengono indicate le modalità per l'effettuazione del monitoraggio del nichel presente nei mangimi, che deve essere attuato dagli Stati membri nel periodo dal 2016 al 2018.

PREVENZIONE INCENDI - Chiarimenti sul fascicolo tecnico, settore resistenza fuoco
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2117

Fonte www.vigilfuoco.it

Resa disponibile la circolare del Dipartimento dei VVF del Ministero dell'interno prot. 7765 del 21.06.2016 contenente "Chiarimenti sulla modalità di predisposizione del fascicolo tecnico nel settore della resistenza al fuoco".

La circolare ha il duplice obiettivo di chiarire i casi in cui va previsto il fascicolo tecnico da parte del produttore nonché la modalità di predisposizione dello stesso.

Il provvedimento contiene in allegato uno schema di sintesi dei chiarimenti forniti.

REACH CLP - Pubblicato l'VIII Adeguamento Tecnico al CLP Reg.(UE)2016/918
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2125

Sulla G.U.U.E. del 14 giugno 2016 (Serie L 156) è stato pubblicato il Reg. (UE) 2016/918 del 19 maggio 2016 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Il Reg. (UE)2016/916 si allinea alla quinta revisione del GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals).

Fra le novità introdotte segnaliamo:

- nuovi criteri di classificazione dei solidi comburenti. E' ora possibile classificare un solido comburente anche in relazione ai risultati ottenuti dalla prova O.3.
- modifica delle denominazione e delle disposizioni di classificazione delle classi di pericolo di corrosione/irritazione della pelle e di gravi lesioni/irritazioni oculari.
- modifica di alcuni consigli di prudenza.
- nell'etichettatura di miscele contenenti isocianati e alcuni componenti epossidici non sussiste più l'obbligo di inserire la frase supplementare EUH208 se la miscela è già etichettata in conformità alle indicazioni di pericolo EUH204 e EUH205.

Le nuove disposizioni introdotte dal Reg. 2016/918 si applicheranno **a partire dal 1° febbraio 2018**.
In merito a tale data, l'art. 2 del Reg. 916 stabilisce che:

- prima del 1° febbraio 2018 è già possibile classificare, etichettare ed imballare una sostanza o una miscela in conformità al CLP modificato da tale regolamento;
- le sostanze e le miscele che sono state classificate, etichettate ed imballate conformemente al CLP ed immesse sul mercato prima del 1° febbraio 2018 dovranno essere aggiornate con le nuove disposizioni del Reg. 916 solo a partire dal 1° febbraio 2020.

REACH - Aggiornata la Candidate List con una nuova Substance of Very High Concern (SVHC) 20 06 2016
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2108

ECHA ha aggiornato la Candidate List delle SVHC mediante l'inclusione di una nuova sostanza:
il Benzo[def]crisene (Benzo[a]pirene)(N. CAS 50-32-8).

Con l'aggiunta di questa sostanza, il numero delle SVHC presenti in Candidate List è salito a 169.

Il Benzo[def]crisene, più noto a tutti come Benzo[a]pirene, è stato inserito per le sue proprietà CMR (Cancerogena, Mutagena e Reprotossica), PBT (Persistente, Bioaccumulabile e Tossica) e vPvB (molto Persistente e molto Bioaccumulabile).

Normalmente non è fabbricato intenzionalmente, ma piuttosto può essere presente come costituente o impurezza in altre sostanze.

Si richiama l'attenzione sul fatto che ogni volta che la Candidate List viene aggiornata un'impresa può essere soggetta all'adempimento di alcuni obblighi legali.

In particolare:

- ogni fornitore di articoli contenente Benzo[def]crisene in concentrazione superiore allo 0,1% p/p ha l'obbligo dovrà adempiere alle disposizioni in materia di comunicazione stabilite dall'art. 33 del Reg. REACH;
- tutte le imprese responsabili della fabbricazione e/o dell'importazione di articoli contenenti Benzo[def]crisene hanno sei mesi di tempo, a partire dal 20 giugno 2016, per adempiere agli obblighi di notifica, se applicabili, stabiliti dall'art. 7.2 del Reg. REACH.

REACH - Reso disponibile da ECHA un documento tecnico sulla voce 63 – par. 7-10 (Piombo) dell'All. XVII
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2107

Si tratta di un documento che ha lo scopo di fornire una guida sull'interpretazione dell'ambito di applicazione delle restrizioni contenute nei paragrafi da 7 a 10 della voce 63 dell'All. XVII al REACH relativa al piombo e suoi composti negli articoli forniti al pubblico generale. Il documento è stato redatto al fine di:

- chiarire alcuni termini che definiscono la portata della restrizione (ad esempio, "parte accessibile di articoli", "normali/condizioni ragionevolmente prevedibili")
- fornire elenchi non esaustivi di tipi di articoli (ed esempi di sottotipi) che possono rientrare o no nel campo di applicazione di tale restrizione.

Il documento è disponibile al link Fonte: echa.europa.eu

REACH -Modificata la voce relativa alle fibre d'amianto (crisotilo) e introdotta quella sui sali di ammonio inorganici
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2120

Fonte: eur-lex.europa.eu

Sulla G.U.U.E. del 23 giugno 2016 (Serie L 165) è stato pubblicato il Reg. (UE) 2016/1005 che modifica l'All. XVII al REACH per quanto riguarda le fibre d'amianto (crisotilo) – Voce 6

Nel paragrafo 1 della voce 6, viene specificato che:
"*se l'uso di diaframmi contenenti crisotilo in impianti di elettrolisi in funzione il [13 luglio 2016] è stato oggetto di una deroga da parte uno Stato membro in conformità al presente punto, nella sua versione in vigore fino a tale data, il primo comma non si applica fino al 1° luglio 2025 all'uso in tali impianti di diaframmi o di crisotilo utilizzato esclusivamente per la manutenzione di detti diaframmi, purché tale uso avvenga nel rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite in conformità alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.*"

Inoltre viene anche stabilito che entro il 31 gennaio di ogni anno di calendario, gli utilizzatori a valle che beneficiano di tale deroga trasmettano allo Stato membro in cui è situato il pertinente impianto di elettrolisi una relazione indicante il quantitativo di crisotilo utilizzato nei diaframmi a norma della deroga. A sua volta lo Stato membro trasmetterà una copia di tale relazione alla Commissione europea.

Mentre sulla G.U.U.E. del 24 giugno 2016 (Serie L 166) è stato pubblicato il Reg. (UE) 2016/1017 che modifica l'All. XVII al REACH mediante l'inserimento di una nuova voce: la voce 65 relativa ai sali di ammonio inorganici.

Il paragrafo 1 della voce 65 definisce il campo di applicazione di questa nuova restrizione per il quale dopo il 14 luglio 2018 non è più possibile immettere sul mercato o utilizzare i sali di ammonio inorganici in miscele isolanti in cellulosa o in articoli isolanti in cellulosa, a meno che l'emissione di ammoniaca da tali articoli o miscele non produca una concentrazione inferiore a 3 ppm in volume (2,12 mg/m3) nelle condizioni di prova descritte dal par. 4 di tale voce.

Questo paragrafo stabilisce anche degli obblighi di comunicazione sia per i fornitori che per gli utilizzatori a valle di miscele isolanti in cellulosa contenenti sali di ammonio inorganici. In particolare:

- i fornitori dovranno informare il destinatario o il consumatore del tasso di carico massimo ammissibile della miscela isolante in cellulosa, espresso in spessore e densità
- gli utilizzatori a valle dovranno a loro volta garantire che non viene superato il tasso di carico massimo ammissibile comunicato dal fornitore

Le disposizioni di questa nuova restrizione non si applicano a quelle miscele isolanti in cellulosa che vengono immesse sul mercato o utilizzate unicamente nella produzione di articoli isolanti in cellulosa.

ROHS 2 - Aggiornato l'allegato IV alla Direttiva RoHS 2 (Dir. 2011/65/UE)
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2126

Sulla G.U.U.E. del 25 giugno 2016 (Serie L 168) sono state pubblicate due direttive delegate riguardanti entrambe un adeguamento al progresso tecnico dell'All. IV alla Direttiva RoHS 2.

In particolare la Dir. deleg. (UE) 2016/1028 riguarda l'esenzione relativa al piombo nelle saldature delle connessioni elettriche dei sensori per la misurazione della temperatura in alcuni dispositivi mentre la Dir. deleg. (UE) 2016/1029 riguarda l'esenzione relativa agli anodi di cadmio delle celle di Hersch dei sensori per la rilevazione dell'ossigeno utilizzati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali.

La Dir. deleg. (UE) 2016/1028 modifica la voce 26 dell'All. IV introducendo l'esenzione valida fino al 30 giugno 2021 per i seguenti casi:

• Piombo nelle seguenti applicazioni usate per periodi prolungati a una temperatura inferiore a – 20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio:

a) saldature su schede a circuiti stampati;
b) rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati;
c) saldature per la connessione di fili e cavi;
d) saldature per la connessione di trasduttori e sensori.

• Piombo nelle saldature di connessioni elettriche a sensori per la misurazione della temperatura in dispositivi progettati per essere usati periodicamente a temperature inferiori a – 150 °C.

Invece la Dir. deleg. (UE) 2016/1029 modifica l'All. IV aggiungendo la voce 43 che stabilisce l'esenzione fino al 15 luglio 2023 per gli anodi di cadmio nelle celle di Hersch dei sensori per la rilevazione dell'ossigeno usati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, in cui è richiesta una sensibilità inferiore a 10 ppm.

SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE - Disponibile un formato comune per la comunicazione in ambito Reg. (UE) 649/2012
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2106

Sulla G.U.C.E. del 18 maggio 2016 (Serie L 127) è stata pubblicata la Decisione (UE) 2016/770 del 14 aprile 2016 che istituisce un formato comune per la comunicazione delle informazioni concernenti lo svolgimento delle procedure ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.

Questo nuovo formato consentirà agli Stati Membri di trasmettere in maniera uniforme le informazioni (relazioni) richieste in conformità a quanto stabilito dall'art. 22.1 del Reg. UE) n. 649/2012. Il formato è presente nell'Allegato alla decisione.

Inoltre per garantire chiarezza e coerenza con il fatto che il Reg. (UE) 648/2012 stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a comunicare le informazioni concernenti lo svolgimento delle procedure ogni tre anni, è opportuno specificare i periodi di riferimento esatti. A tal fine nell'art. 2 della decisione viene specificato che la prima relazione sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare riguardano gli anni di calendario 2014, 2015 e 2016. Le relazioni seguenti riguarderanno i trienni successivi.

APPROFONDIMENTI

LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: VALUTAZIONE E GESTIONE ALLA LUCE DELLE NORME ISO

a cura di Francesco Menegalli

Spostare oggetti è una azione che effettuiamo tutti i giorni, spesso anche inconsciamente. I pesi a volte sono trascurabili altre volte assai gravosi.

Nella Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) assume molta importanza la specificità della forma e le funzioni statiche e dinamiche del rachide. Tali proprietà sono uniche nel regno animale e si sono consolidate nel corso dell'evoluzione caratterizzando e perfezionando la stazione eretta. E' interessante osservare, come risulta dagli studi di antropologia e paleontologia, che negli ominidi risalenti a più di 3 milioni di anni fa la stazione eretta è la caratteristica che contraddistingue la specie umana ben prima dello sviluppo della scatola cranica, del linguaggio, della capacità di fabbricare utensili, etc. Tale postura, per essere mantenuta, comporta lo svolgimento da parte del rachide di lavoro muscolare complesso, continuo e con un consumo di energia. La posizione fissa (statica) è ottenuta tramite un gioco di tiranti e di leve della muscolatura posteriore del rachide che genera equilibrio tra forza di gravità e tensione/trazione dei muscoli.

http://www.apiverona.it/section_contents/view/2129/2